

comandate, fermo restando il diritto dello *spicilegio* per i poveri, e l'altro di poter pascolare *tanto d'estate quanto d'inverno*, a favore dei possessori di bestiame, come risultava anche dal Catasto Piano del 1782. (Arch. del B. Governo. Miscell. II N. 11 posiz. doc. 9).

Nelle tabelle preventive, ossia degli stati di previsione per le rendite e spese Comunali, redatte per l'anno 1815, si nota, che il pascolo è allibrato per un *valore catastale di scudi 8500*, come già notammo, per l'estimo relativo al Comune, e detto pascolo era goduto dai vari bestiami dei diversi possessori. (Arch. del B. Governo. Tabelle preventive, Stato dei Beni, doc. 12 e doc. 20).

Nell'adunanza Consigliare, del giorno 11 Febbraio 1816, fu deplorato che i cavalli, i buoi e le bestie vaccine dei forastieri pascolassero nel territorio di Mentana, specialmente, nei luoghi a ciò destinati, e così avveniva a *Porticella, alla Muracciola, alla Ringara e Rocca*, quali pascoli erano destinati per consuetudine per le bestie deperite.

Infatti si può constatare nel Catasto dell'anno 1782, alla pag. 454 del libro III, che tanto la località detta la *Porticella*, e le altre del *Carascone* e dello *Spanditore*, non che l'altro terreno della *contrada Rocca* erano destinati al *pascolo continuo delle bestie* casalinghe dei cittadini di Mentana, ed anche per deposito d'immondizie, e per luoghi per spandere i panni lavati. (Catasto di Mentana libro III pag. 454 doc. 10).

Un estratto del Catasto, che si conservava nell'Ufficio del Vice Governatore di Mentana nell'anno 1824, e che era relativo a tutti i diritti dei boattieri e possidenti dei bestiami ed era stato desunto dal Catasto di Mentana (*allora conservato nella Cancelleria del Censo a Palombara, ed ora nell'Ufficio del Catasto in Roma*), prova che quasi tutti i *terreni e macchie della Casa Borghese* erano gravati dell'onere del *pascolo promiscuo dei bestiami spettanti agli abitanti*, ed a quelli del Principe Borghese. (Arch. del B. Governo Mentana Miscell. II doc. 28).

Nell'anno 1807, la Congregazione del B. Governo alienò a favore di Francesco Chichi, da Roma, il quarto di *Monte Pizzuto* per la somma di scudi 3872,50. Su detto quarto il

popolo di Mentana aveva il diritto di far pascero il bestiame, tanto *nelle erbe d'inverno, quanto in quelle d'estate, quale diritto fu espresso* nell'istramento della vendita, atti Nardi notaio della Camera, 16 Settembre 1807.

Il Chichi appena aveva fatto il suddetto acquisto, lo cedette a Giov. Baronci, che subito tentò d'inibire il pascolo nel quarto sopraddetto.

I Mentanesi nell'anno 1808, convennero in giudizio il Baronci, che avendo riconosciuto di non poter sostenere la lite, propose ad alcuni possidenti di bestiame, (non esistendo in quel tempo la Università dei boattieri) di prendere in affitto il pascolo annuale, ciò che ottenne da *solì otto proprietari di bestiame*, per la corrisposta annua di scudi 50.

L'affitto fu concluso per un dodicennio con patto di rinnovo.

È da notarsi che l'intero quarto di *Monte Pizzuto*, aveva la superficie complessiva di rubbia 48, ma soltanto la metà dello stesso quarto, ossia di rubbia 24, erano *soggette al pascolo*.

La Congregazione Economica del B. Governo non approvò il contratto sopraddetto, e delegò il perito agrimensore Gian-santi per redigere la perizia del valore del pascolo, che risultò di scudi 72 annui. Su tale base fu aperta un'asta per un nuovo affitto, nel giorno 15 Ottobre 1824, ma andò deserta.

La Congregazione Economica allora credette giusto di accettare l'offerta del Baronci per l'annua corrisposta di scudi 72; e per un contratto duraturo per anni 18.

Ma il Baronci subito rinnovò la domanda, per avere il fondo piuttosto in enfiteusi perpetuo, e nella sua offerta si espresse colle seguenti parole « *e così assicurare a chi vi ha il diritto di pascere, un annuo canone* ».

La Congregazione economica ordinò, che la domanda fosse rimessa al Segretario del Pontefice, che nella udienza del 1° Giugno, 1825, emanò un rescritto, col quale fu concesso al Baronci la facoltà *di poter stipolare un contratto enfiteutico* per il godimento soltanto *del pascolo d'inverno* e che l'enfiteusi fosse perpetuo.

Con tali patti fu stipolato l'istramento enfiteutico da Vincenzo Petti, notaio della Cam. Apost. (Arch. del B. Governo. - Miscell. I. Mentana, doc. 31).

Come già abbiamo notato precedentemente, nell'anno 1816, nel Consiglio tenuto il giorno 23 Giugno dell'anno suddetto, furono discussi i diversi capitoli, che dovevano formare l'atto di concordia fra gli abitanti di Mentana, e la Casa Borghese proprietaria del tenimento.

Fra le varie questioni eravi quella del pascolo, ma in compenso di quello, che la Casa Borghese credette di riconoscere per diritto ai Mentanesi, fu proposto che questi dovessero rinunciare al diritto del pascolo illimitato nel tenimento, e che godevano in base all'atto di divisione dei beni fra Paolo e Giovanni Orsini, per volontà del loro padre Camillo Orsini.

Doveva restare in vigore soltanto il pascolo nell'estate, da godersi promiscuamente fra i bestiami dei Mentanesi, e quelli dell'affittuario.

E nell'istromento di concordia, stipolato il 31 Agosto 1816, in atti di Camillo Serpetti notaio, fu convenuto, che il pascolo invernile tanto nei quarti, quanto nei prati fosse d'assoluta proprietà del Principe Borghese, e che il pascolo d'estate fosse goduto promiscuamente, come erasi deliberato dal Consiglio Comunale. (Arch. del B. Governo. Posiz. Prot. Segn. 112 allegato E, alla relazione di Luigi Tarani, doc. 22).

Nella relazione del Visitatore Apostolico Pietro Fausto Angelucci, fatta per una ispezione nel Comune di Mentana nell'anno 1824, viene confermato quanto è stato detto in riguardo al quarto di *Monte Pizzuto*, e nella stessa relazione si afferma, che il bestiame di Mentana godeva anco il diritto di pascere nelle macchie denominate *Trentani*, *Selva dei Cavalieri* e *Pianelle*, proprietà del Principe Borghese. (Arch. B. Governo. Relazione Angelucci, doc. 29).

Che il popolo avesse il diritto di poter pascere il bestiame domestico nei piccoli appezzamenti di terreno, prossimi all'abitato di Mentana, viene anche provato da un atto testimoniale, del giorno 10 Maggio 1829, dal quale rileviamo, che siccome alcuno di Mentana aveva preteso di far pascere dalle proprie pecore l'appezzamento in Voc. *Rocca Porticella*, ed in alcuni altri piccoli terreni, che menzionammo superiormente, i dichiaranti attestarono che quei luoghi erano destinati per il pascolo

dei cavalli domestici, somari e maiali dei terrazzani. (Arch. del B. Governo. Mentana, allegato V, lett. E, alla relazione dell'arciprete Vincenzo Calvari, doc. 35).

Una petizione del Clero e del popolo di Mentana, diretta al Pontefice Pio VIII, nel giorno 30 Maggio dell'anno 1829, reclama, perchè volesse provvedere allo stato finanziario della Pubblica Amministrazione di Mentana di quel tempo, coll'ordinare, che s'imponesse una tassa su tutte le bestie vaccine, *che godevano tutto il territorio*. (Arch. del B. Governo. Mentana Miscell. Posiz. Prot. Segr. N. 112, doc. 36).

Una relazione fatta dal Revisore della Congregazione del B. Governo Luigi Tarani, in data 22 Agosto, inviato a Mentana in seguito a reclami, constatava che alcuno dei proprietari avesse consumato colle proprie pecore tutte le erbe assegnate al mantenimento dei maiali ed asini. Infatti vi erano vari terreni, sui quali il bestiame del popolo Mentanese aveva il diritto di pascolo, specialmente per i buoi aratori, come erano le 20 rubbia del quarto degli Apostoli e le rubbia 42 della *Selva dei Cavalieri*, oltre gli altri pascoli per il bestiame diverso. (Arch. del B. Governo. Mentana Posiz. del Prot. Segreto N. 112 doc. 37).

Nello stato dei beni del Comune di Mentana si nota, che la macchia in contrada *Trentani* fosse soggetta al pascolo del bestiame dei Terrazzani, e così ancora quella in Voc. *S. Giovanni*, ossia l'*Immaginella*, nel quarto del sopradetto. (Arch. del B. Governo Stato dei Beni di Mentana, doc. 33)

Nell'anno 1855, il Principe Borghese fece domanda al Presidente di Roma e Comarca di voler affrancare dalla *servitù di pascolo* il tenimento di Mentana, per il diritto concesso ai proprietari dalla Notificazione 29 Dicembre 1849.

Il Comune si oppose a tale domanda, ma una Sentenza della Congregazione Governativa, del 29 Agosto 1857, respinse le eccezioni del Comune. La causa fu discussa anche in appello, avanti la Commissione per il contenzioso amministrativo presso il Consiglio di Stato, ed una sentenza del 13 Aprile 1859, confermò la decisione della Congregazione Governativa.

Furono nominati i periti dalle parti, che nel giorno 18

Maggio 1862, presentarono la loro relazione, assegnando al Comune il quarto di Conca, come indennizzo in natura.

Il Comune ricorse nuovamente al Contenzioso amministrativo, poichè ritenne, che il quarto di Conca fosse distante da Mentana, e che avesse una giacitura incomoda e scabrosa per la popolazione.

Propose invece, che fosse assegnata una parte del *quarto delle Vignole e Tobaldini*, ed a sostegno del ricorso, presentò una perizia fatta compilare appositamente.

Intanto che si svolgeva il reclamo, il Principe Borghese fece una nuova domanda per ottenere l'affrancazione anche delle macchie poste nel tenimento, nel Voc. *Trentani, Selva dei Cavalieri* e pascolare *dei Dodici Apostoli*, esibendo un compenso in natura e reclamando anche la nomina dei periti.

La Congregazione Governativa, con una sua sentenza del 17 Aprile 1863, deputò il perito D. Antonio Marucchi, perchè dopo l'accesso sopra luogo, e avendo riguardo alle cose dedotte, riferisse specialmente sulla perizia prodotta dal Comune.

Il perito Marucchi concluse nella sua relazione, che conveniva in ciò, che dalla perizia del Comune si deduceva sulle condizioni topografiche, e sulla giacitura incomoda del quarto di Conca, e che la perizia fatta dai due primi periti, quello del Principe e del Comune, non fosse coerente alla domanda d'affrancazione fatta dallo stesso Principe, che cioè il quarto da darsi in compenso dovesse essere scelto con *reciproca intelligenza*, e che la domanda così redatta, dovesse ritenersi come base fondamentale della volontà del Principe stesso.

Il perito Marucchi, col suo autorevole intervento fra le parti, si adoperò insistentemente perchè il Principe Borghese rinunciasse alla seconda domanda di affrancazione delle macchie. Dopo lunghe trattative, finalmente il principe Borghese assenti a rinunciare alla seconda domanda, a condizione, che il Comune *accettasse il quarto di Conca, e così avrebbe potuto continuare a godere le macchie tanto per il pascolo, quanto per gli altri diritti, come in quell'epoca, come per il passato.*

*Che se in tempo avvenire il Principe avesse voluto affrancare le macchie, in tal caso la indennità in natura dovesse essere so-*

stituita con una porzione del quarto Tobaldini, lasciando quello di Conca; a tale effetto doversero essere determinati i confini fin da quel tempo, perchè tutto fosse definito con accordo fra le parti.

Il Principe si obbligava altresì di sborsare una somma da stabilirsi, a favore del Comune, in compenso delle spese della causa, alla quale le parti dovevano rinunciare.

Le proposte furono riferite e discusse nel Consiglio Municipale, riunitosi nel giorno 3 Aprile 1864, e la concordia fu approvata a maggioranza di voti.

La risoluzione consigliare fu vistata dal Delegato di Roma e Comarca, nel giorno 10 Aprile 1864.

Il perito Marucchi unitamente all'agronomo Balzarini, in rappresentanza del Principe Borghese, recatisi sopra luogo, delimitarono nel quarto Tobaldini la porzione da sostituirsi al quarto di Conca, nel caso che in seguito di tempo il Principe Borghese avesse chiesta ed ottenuta l'affrancazione delle macchie.

Furono rilevate le piante necessarie, e fu fatto analogo verbale.

Il perito Marucchi avendo fatto redigere, come da incarico avuto, la minuta dell'istrumento di transazione, questa fu sottoposta al Consiglio nell'adunanza del 28 Agosto 1864, e fu approvata con alcune modificazioni.

Ciò non fu accettato dal Principe Borghese, ed allora il Consiglio, nel giorno 23 Ottobre dello stesso anno, approvò puramente e semplicemente la proposta minuta del Principe, che volle che fossero soppresse le parole " *e di altre servitù* " come era stato proposto in riguardo al godimento del Comune per le macchie.

Esaurite così le lunghe pratiche, *perdurate per un novennio*, nel giorno 28 Dicembre dell'anno 1864, fu stipolato l'istrumento di affrancazione in base alle condizioni che abbiamo riferite, ed il Principe Borghese nell'atto della sottoscrizione fece pagare a Ciro Marini, segretario e *procuratore del Comune di Mentana*, la somma di scudi 700, a compenso delle spese, e per la quale fu emessa finale quietanza.

L'istromento di affrancazione dell'anno 1864 a nostro avviso, ha lo stesso valore della concordia dell'anno 1816.

Gli amministratori del Comune di Mentana, nell'assoluta ignoranza dell'entità e valore degli usi civici, a favore dei propri amministrati credettero nella loro *semplicità d'animo*, di salvaguardarne gli interessi, facendo ampia dedizione dei diritti al proprietario di Mentana, con evidente danno dei loro concittadini, e *specialmente dei loro posterì!!*

Esprimiamo il nostro parere, che l'uso civico di pascolo non si potesse affrancare, non ostante la Notificazione Pontificia del 29 Dicembre 1849, che pure aveva forza di legge, giacchè i Mentanesi erano nel pieno diritto di poter aumentare illimitatamente il numero dei loro bestiami sì grossi che minuti, come era previsto dal loro diritto Statutario e dovevano essere provveduti del necessario pascolo.

Anche l'atto di divisione fra i figli di Camillo Orsini, del 13 Dicembre 1552, riferito superiormente, dimostra che i proprietari del tenimento avessero assunto l'obbligo esplicito, di dover aumentare il pascolo per il bestiame grosso, ed anche per quello minuto, fino alla quantità necessaria per il bisogno, e tutto ciò significa che *l'onere non avesse un limite fisso*.

Al contrario l'affrancazione fu compiuta assegnando un *compenso limitato ed immutabile*.

L'istromento di affrancazione parla sempre di *pascolo in genere*, senza specificare se siasi tenuto conto del *pascolo continuo* per i buoi aratori, quale non poteva essere affrancato, in quanto *simile uso civico non può essere separato da quello della semina*.

Infine tutti gli altri usi civici di diversa natura, non essendo stati affrancati, restano tuttora in pieno vigore per il loro diritto ed esercizio.

---